



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

# **Audizione Federazione ANIE su Atto del governo n. 222**

**XIII Commissione  
Territorio, ambiente, beni  
ambientali**

**Senato della Repubblica**

Roma, 16 Dicembre 2015

## 1. CONFINDUSTRIA ANIE

**Federazione ANIE**, aderente a **Confindustria**, rappresenta **le imprese elettrotecniche ed elettroniche** attive in Italia, espressione di un settore altamente tecnologico e globalizzato, che investe ingenti risorse in ricerca e sviluppo.

### **La realtà industriale rappresentata da ANIE:**

- **1.200** aziende associate
- **55 miliardi** di Euro di fatturato totale nel 2014
- **410.000** addetti

**Federazione ANIE annovera tra i propri associati i produttori di pile e accumulatori**, soggetti obbligati dalla direttiva 2006/66/CE relativa alle pile e accumulatori e relativi rifiuti, modificata dalla direttiva 2013/56/UE, che si è chiamati a trasporre nella legislazione nazionale. **L'Associazione ANIE CSI ha una rappresentatività del comparto nazionale pari all'80%**. Apprezziamo l'opportunità di poterVi sottoporre le nostre osservazioni allo schema di decreto legislativo e di contribuire alla definizione di un quadro normativo che abbia come risultato l'attuazione di un sistema nazionale efficiente e in grado di consentire al nostro Paese il raggiungimento degli ambiziosi target di raccolta previsti.

## **2. OSSERVAZIONI GENERALI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO (ATTO DEL GOVERNO N. 222) RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/56/UE**

### **SISTEMA NAZIONALE PILE E ACCUMULATORI**

Sulla base dell'esperienza acquisita sia in rappresentanza dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche coinvolti dal Sistema RAEE sia dei produttori di pile ed accumulatori, desideriamo porre alla Vostra attenzione alcune problematiche, comuni ad entrambi i sistemi, di cui auspichiamo la rapida risoluzione da parte del

legislatore per garantire la piena operatività dei sistemi di recupero implementati dai produttori.

E' di fondamentale importanza l'attuazione di una opportuna attività ispettiva nei confronti dei soggetti coinvolti, che dovrebbe essere condotta dal **Comitato di Vigilanza e Controllo**, istituito ai sensi dell'art.35 del D.lgs. 49/2014 in ambito RAEE e che vede le proprie competenze estese alle pile e accumulatori dall'art.19 del D.lgs. 188/08.

Dobbiamo infatti rilevare come l'attuazione di entrambi i sistemi si sia svolta fino ad oggi in assenza di una reale supervisione da parte di un organismo autorizzato; è solo grazie all'impegno profuso dai produttori, tramite gli accordi siglati con gli attori della filiera, che si è riusciti a raggiungere i notevoli livelli di operatività attuali.

L'auspicio è, quindi, che la tempistica dei 60 giorni prevista per **l'adozione del decreto di cui all'art. 27.5 del D.lgs. 188/08** – cosiddetto decreto tariffe-, come modificato dallo schema di decreto, venga rispettata e si possano attuare i dovuti controlli e verifiche sul territorio nazionale, indispensabili per garantire l'applicazione uniforme degli obblighi di legge e la loro osservanza da parte di tutti gli attori coinvolti.

Sempre in riferimento all'attività di vigilanza evidenziamo la necessità di porre in essere un sistema di **controlli per accertare la veridicità delle informazioni che i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al Registro nazionale**, al fine di non penalizzare tutte quelle imprese che, anche in periodi di congiunture economiche avverse, impegnano tempo e risorse per ottemperare correttamente ai propri obblighi. In tal senso sarebbe utile attuare misure che, in fase di finalizzazione dell'iscrizione al Registro, consentano la verifica dell'effettiva adesione del produttore ad un sistema collettivo o individuale.

Eguale sarebbe inoltre l'introduzione di apposite **semplificazioni negli adempimenti ambientali circa le modalità di ritiro dei rifiuti presso i punti vendita da parte dei distributori di pile e accumulatori**. Attualmente, infatti, tale attività risulta assoggettata, ad esempio, agli obblighi di compilazione del Registro carico e scarico: sarebbe invece opportuno garantire anche a questo canale di raccolta dei rifiuti di pile e

accumulatori le semplificazioni già previste in ambito RAEE, in considerazione dell'identica metodologia di raccolta attuata a livello di sistema nazionale.

Il D.lgs. 188/2008 ha peraltro già stabilito che i punti di raccolta non sono soggetti a registrazione o autorizzazione; sarebbe pertanto opportuno fare un ulteriore passo avanti che potrebbe portare ad una maggior capillarità ed efficienza della raccolta differenziata, in linea con le indicazioni della Direttiva Quadro sui rifiuti (2008/98/CE), che al 17° considerando afferma: *“I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche.”*

Nell'intento comune di miglioramento ed efficientamento del sistema di raccolta nazionale segnaliamo da ultimo la proposta di prevedere, anche per il settore delle pile e accumulatori, **un meccanismo analogo a quello indicato dall'art. 40.2 del D.lgs. 49/2014, secondo cui l'adesione del produttore ad un sistema collettivo garantisce la copertura finanziaria** necessaria affinché un prodotto immesso sul mercato possa essere recuperato al termine della sua vita utile, anche in caso di scomparsa dal mercato del produttore. Detto sistema assicurerebbe infatti la corretta gestione delle pile e accumulatori per le quali non è possibile risalire al produttore, e i cui costi di gestione vengono attualmente coperti tramite suddivisione fra i consorzi ad opera del Centro di Coordinamento, secondo un metodo solidaristico volontario.

### **3. OSSERVAZIONI PUNTUALI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO (ATTO DEL GOVERNO N. 222) RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/56/UE**

#### **ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DI PILE O ACCUMULATORI**

Con riferimento alla previsione di inserimento, all'interno dei fogli d'istruzione, di informazioni necessarie alla rimozione delle pile o accumulatori, segnaliamo come **l'art.1 comma 1, lettera f) dello schema di decreto** introdurrebbe all'interno della legislazione nazionale i “**professionisti qualificati indipendenti dai produttori**” tra i soggetti destinatari delle istruzioni.

Tuttavia nello schema di decreto non è presente una definizione che consenta di individuare chiaramente i soggetti in questione, e che specifichi la loro categoria di appartenenza tra operatori addetti al trattamento dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature, tecnici specializzati dei centri di assistenza e riparazione delle apparecchiature, o se invece in un'ottica omnicomprensiva la definizione intenda rivolgersi ad entrambe le categorie.

Indipendentemente dalle casistiche sopraelencate sottolineiamo come, nella quasi totalità dei casi, la documentazione di istruzioni fornita insieme alle apparecchiature contenenti pile e accumulatori difficilmente giunge ai centri di assistenza tecnica insieme al prodotto.

Nel caso degli operatori addetti al trattamento è addirittura ragionevole ritenere che la documentazione di istruzioni non giungerà mai in accompagnamento del rifiuto derivante dall'apparecchiatura, e pertanto non potrà mai essere consultata dagli operatori in questione.

Pertanto, nel caso del trattamento, sono già in fase di sviluppo a livello europeo apposite norme tecniche armonizzate sul trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che indicheranno le modalità adeguate per provvedere alla rimozione in sicurezza delle pile e accumulatori integrati all'interno di apparecchiature, oltretutto con un livello di dettaglio notevolmente superiore rispetto a quanto potrebbe essere indicato da documenti di istruzioni che devono invece essere agevolmente comprensibili anche da utenti finali privi di conoscenze tecniche.

Riteniamo dunque opportuno richiedere che in sede di finalizzazione del decreto venga **apportata maggiore chiarezza sui soggetti ricadenti nella definizione “professionisti qualificati indipendenti dai produttori”** specificando eventualmente il riferimento all'attività di riparazione dei centri di assistenza tecnica.